



EDITORIALE!

Anche il 2012 è passato, sembra iniziato ieri, invece è già finito ed è tempo di bilancio. In tutte le attività, più siamo inseriti ed impegnati e più il tempo sembra scorrere velocemente.

Anche quest'anno è stato ricco, importante, da molti punti di vista, estremamente impegnativo per tutti noi, aggravato dal periodo sicuramente non facile che l'Italia attraversa coinvolgendo tutte le attività produttive inserite nel sistema e anche noi di conseguenza.

Nonostante tutto, possiamo dire che il bilancio dell'anno può definirsi positivo, non solo dal punto di vista economico, ma anche come relazione con i nostri clienti e fornitori, come risposte dei colleghi e collaboratori e come esiti dei controlli, che quest'anno sono stati particolarmente ricchi ed importanti.

Quest'anno abbiamo ricevuto molte ispezioni ... alcune volute ed imposte ai fini del mantenimento del sistema di gestione integrato, tutt'ora nostro punto di forza, altre le abbiamo ricevute da clienti, enti di controllo (ad esempio lo SPISAL) ed enti esterni in generale (organismi paritetici).

Sono state visite e sopralluoghi positivi che ci hanno aiutato a mantenere attiva l'attenzione sui nostri doveri e, soprattutto, su quello che consideriamo maggiormente importante, ossia "le regole d'ora per la sicurezza".

Questo valore ci ha portato anche quest'anno a mantenere il nostro più importante obiettivo ossia ... infortuni zero.

In questo obiettivo e risultato cerchiamo di coinvolgere sempre più i nostri collaboratori ed amici, tanto che siamo arrivati alla quarta edizione del *Safety day*, avvenuto lo scorso 17 novembre, che ha visto una partecipazione numerosa, ma soprattutto attenta.

E per il futuro ... come sempre cercheremo di migliorare, con il nostro impegno e, perché no, anche con un pizzico di fortuna che auguriamo a tutti Voi anche per il 2013, insieme ai nostri migliori auguri per il prossimo Natale.

REDAZIONE:

EDITORIALE

AMBIENTE E RIFIUTI:

SICUREZZA SUL LAVORO:

Michele Bragagnolo

Dott.ssa Dina Miglioranzi

Dott. Nicola Corsano – RSPP E

BRAGAGNOLO srl

BRAGAGNOLO srl

SIRIA srl

SAFETY DAY

COS'E'

E' un'iniziativa di Bragagnolo srl rivolta a tutti i dipendenti e fornitori, al fine di sensibilizzare il personale alla sicurezza

COSA E' NECESSARIO FARE

Partecipare ed applicare il tutto con buona volontà

CHI LO DEVE FARE

Noi tutti

Safety day 2012: "La sicurezza sul lavoro: un diritto di tutti, un dovere comune"

Lo scorso 17 novembre 2012 la Bragagnolo s.r.l. ha organizzato per il sesto anno consecutivo, l'ormai consueto evento del "Safety day", ossia la giornata della sicurezza, coinvolgendo come sempre oltre che i propri dipendenti anche fornitori e collaboratori con lo scopo di continuare la campagna sulla sicurezza intrapresa oramai da diversi anni.

Il Safety Day ha voluto essere, oltre che un incontro di formazione, anche un incontro "emozionale", per colpire la parte sensibile del partecipante, introducendo argomenti importanti con proiezioni teoriche e filmati in cui emergevano i comportamenti errati che conducono agli incidenti.

La giornata ha cambiato volto quando ha lasciato spazio alla testimonianza di tre componenti dell'Associazione ANMIL (Associazione nazionale mutilati ed invalidi sul lavoro).

Ciascuno ha raccontato la propria esperienza evidenziando le cause che hanno provocato l'incidente e le gravi conseguenze che hanno inevitabilmente segnato il proseguo della loro vita.

Anche quest'anno, il Safety Day ha visto la partecipazione attiva non solo dei tecnici aziendali incaricati alla sicurezza, ma anche di enti esterni come due ispettori dello SPISAL (Ulss 15 – Alta Padovana).

La partecipazione è stata superiore all'anno precedente, in quanto ha vantato la totalità di presenze dei dipendenti e il 90% dei subappaltatori invitati.

Dal questionario compilato dai partecipanti emerge il lieve aumento della percentuale di persone che si ritengono soddisfatte di lavorare in Bragagnolo molto soddisfatte sono il 73%, cui si aggiungono gli abbastanza soddisfatte pari al 27%. Non si registrano non soddisfatte o poco

soddisfatte. Confrontata con gli anni precedenti è rimasta invariata la percezione del livello di sicurezza assunto da ogni lavoratore. Questo valore si attesta tra il buono e l'ottimo con un valore del 92%, frutto soprattutto delle continue attività di sensibilizzazione e di rinnovamento attuate nel 2012.

Il giudizio complessivo dell'impegno che la ditta Bragagnolo mette sugli argomenti della sicurezza è stato molto elevato anche quest'anno, dato che il 90% dei dipendenti ed il 95% collaboratori lo considera ottimo.

Forte è rimasta l'importanza della sicurezza e dell'applicazione delle procedure da parte dei lavoratori. Infatti l'importanza di operare secondo le procedure di sicurezza è stata segnalata come fondamentale da parte del 95% dei presenti siano essi dipendenti che appaltatori.

Si eleva su ottimi livelli il grado di percezione dell'importanza del Safety day. Ben l'86% dei dipendenti considera la giornata come ottima, afferma che gli argomenti presentati in questa occasione hanno notevolmente aumentato la loro sensibilità e consapevolezza al rispetto delle regole.

Questo fattore ci conferma l'importanza attribuita dalla ditta Bragagnolo a questa giornata come occasione di aggregazione interna finalizzata alla discussione ed approfondimento degli argomenti di sicurezza.

La strada che abbiamo intrapreso, anche se impegnativa, sta dando buoni risultati e per questo ci congratuliamo con tutti per l'attiva partecipazione e contributo, sperando di poter essere e fare, ogni anno, sempre meglio.



DVR O PROCEDURE STANDARDIZZATE

COSA SONO

E' il documento della Valutazione dei Rischi che può essere effettuato tramite procedure standardizzate.

COSA E' NECESSARIO FARE

Effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR, a firma del Datore di lavoro con data certa entro il 31/12/2012.

CHI LO DEVE FARE

Ogni azienda che abbia almeno un lavoratore incluso il socio (lavoratore)

Con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Se ne da avviso, tramite comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

Poiché le procedure standardizzate sono state pubblicate solo pochi giorni fa, e l'obbligo di redigere il DVR è entro il 31/12/2012, le aziende possono comunque scegliere di effettuare la valutazione dei rischi completa.

D.LGS 231/2001

COS'E'

E' una normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dalle figure apicali, di vertice, e dalle persone sottoposte alla vigilanza delle figure apicali anzidette (dipendenti, fornitori ecc.) nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

COSA E' NECESSARIO FARE

Adottare un modello 231/2001.

CHI LO DEVE FARE

Il datore di lavoro che vuole tutelarsi.

L'Ente/Società non risponde dei reati commessi dai propri dipendenti se prova:

- di aver adottato ed attuato efficacemente Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 conformi ai requisiti del D.Lgs. 231/2001;

- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo (ODV) la vigilanza e l'aggiornamento di tale Modello 231;

- che il modello è stato eluso in modo fraudolento.

Il Modello si pone l'obiettivo di realizzare un completo sistema di controllo ed organizzazione interno, anche per quanto disposto e previsto altresì dall'art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 quale esimente per la responsabilità della società in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il Modello 231/2001 correttamente predisposto ed efficacemente attuato evita sanzioni di natura pecuniaria (la cui quantificazione avviene in quote, per importi che possono arrivare ad 1 milione e mezzo di euro) ed interdittiva quali:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessione;

- divieto di contrattare con la P.A.;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'adozione del Modello 231 ed il suo continuo aggiornamento ed efficace applicazione evita anche possibili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che non lo hanno adottato, esponendo così l'ente al rischio di gravi conseguenze patrimoniali.

Deve essere predisposto "su misura" della realtà organizzativa alla quale fa riferimento al fine di poter far fronte alle esigenze emergenti dalla reale struttura ed organizzazione dell'ente/società. I modelli generici costruiti a tavolino senza alcun confronto con la concreta realtà aziendale sono inefficaci sia a prevenire i reati sia a rappresentare l'esimente prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

APPROFONDIMENTO: LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI

Come deve comportarsi il committente datore di lavoro con i lavoratori autonomi che operano presso la propria azienda, alla luce dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori?

Secondo l'articolo 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.:

“1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.

Quindi per quanto riguarda la formazione dei lavoratori autonomi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro il legislatore ha esplicitamente indicato che gli stessi hanno la facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici incentrati sui rischi delle attività dagli stessi svolte ma che, nel momento in cui intendano farlo, lo devono comunque fare secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 sulla formazione in generale dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, fermo restando comunque il rispetto degli obblighi previsti da norme speciali.

Fra le norme speciali applicabili ai lavoratori autonomi, per quanto riguarda la loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si richiamano in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 14/9/2011 n. 177, contenente il “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, secondo le quali qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta solo da imprese o da lavoratori autonomi qualificati che abbiano provveduto obbligatoriamente (e quindi non più facoltativamente) a formarsi sui rischi propri dell'attività svolta e secondo le previsioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2009 e s.m.i..

Nel caso che l'attività del lavoratore autonomo venga svolta presso i cantieri temporanei o mobili si applicano, altresì, le disposizioni riguardanti la verifica tecnico-professionale che il committente deve effettuare ai sensi dell'articolo 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., verifica che deve essere fatta controllando il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato XVII allo stesso D. Lgs. fra i quali, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, viene richiesto al punto 2 lettera d il possesso di un attestato che dimostri che gli stessi si siano formati secondo le previsioni obbligatorie del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo.

E' stato con l'Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti del 21/12/2011 che è stato sostanzialmente stabilito che le modalità, i contenuti e la durata minima della formazione indicati nell'Accordo per i lavoratori dipendenti valgono anche per i lavoratori autonomi, se questi devono provvedere a formarsi, e che quindi in pratica anche la formazione specifica dei lavoratori autonomi deve essere legata strettamente agli effettivi rischi presenti nell'attività che gli stessi vanno a svolgere.

In tal caso in definitiva tutto avviene come per i lavoratori dipendenti con la sola differenza che il lavoratore autonomo provvederà a curare la sua formazione a proprie spese prima di assumere la prestazione di lavoro.